



La normativa scolastica italiana evidenzia il significativo valore educativo delle esperienze di studio compiute all'estero e ne rende possibile il riconoscimento.

La nota MIUR del 10 aprile 2013 informa che *“le esperienze di studio o formazione compiute all'estero dagli alunni italiani appartenenti al sistema di istruzione e formazione, per periodi non superiori ad un anno scolastico e da concludersi prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, sono valide per la riammissione nell'istituto di provenienza e sono valutate ai fini degli scrutini, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dalle Indicazioni Nazionali dei Licei”*.

Pertanto, sulla base della normativa in vigore, il Collegio dei docenti fornisce le seguenti indicazioni ai singoli C.d.c. e alle famiglie, al fine di consentire la proficua prosecuzione del *curriculum* scolastico agli studenti che abbiano scelto di trascorrere un periodo di studio all'estero.

- 1) **La famiglia** dello studente di una classe del III anno interessato a frequentare un periodo di studi all'estero, da effettuarsi nel corso del IV anno del Liceo, **informa il prima possibile il Coordinatore Didattico attraverso un colloquio.**
- 2) Successivamente **la famiglia comunica per iscritto** (mod.3.3:Comunicazione periodo di studio all'estero, disponibile in Segreteria) **le proprie intenzioni e chiede il parere preliminare al proprio Consiglio di classe**; il C.d.c., presa visione della richiesta di frequentare un anno o un semestre all'estero, dà un parere preliminare sull'opportunità di tale frequenza, tenendo conto dell'andamento scolastico dello studente, del grado di maturazione e di autonomia dimostrati nel più recente percorso scolastico e delle eventuali difficoltà di reinserimento l'anno successivo. Verrà data comunicazione scritta alla famiglia tramite la Segreteria didattica del parere del C.d.c. E' dunque responsabilità dello studente e della sua famiglia tenere o meno in considerazione il parere del C.d.c.
- 3) **La scuola segnala alla famiglia il docente tutor**, che manterrà i contatti con lo studente e concorderà il programma di studio per il rientro. Il docente tutor è il referente del Consiglio di Classe per l'esperienza all'estero dell'alunno/a.
- 4) Prima della partenza **lo studente segnala al docente tutor le materie di studio all'estero**; appena saranno nella sua disponibilità, farà pervenire i programmi alla Segreteria della nostra scuola.
- 5) **Il Consiglio di classe**, presa visione del piano di studi della scuola all'estero, **predispone un programma individualizzato di studio che consenta allo studente di reinserirsi nella classe di provenienza** e glielo comunica attraverso il Coordinatore Didattico o il docente tutor designato. Il programma individualizzato riguarderà le discipline, o parti di esse, non comprese nel piano di studi seguito all'estero e non coinciderà col programma svolto dalla classe di provenienza.
- 6) Al fine di reinserirsi nella classe di provenienza, **lo studente si impegna a preparare**, durante il soggiorno e/o durante le vacanze, **gli argomenti delle discipline non studiati all'estero**, secondo le indicazioni del C.d.c., **e a sottoporsi al suo rientro alle prove di accertamento previste**, come specificato al punto 9.
- 7) Durante il periodo all'estero **lo studente s'impegna a mantenere i contatti con il docente tutor**, informandolo sull'andamento dell'esperienza e sullo svolgimento dei programmi di studio. Invierà a lui direttamente o tramite la Segreteria della nostra scuola documentazione utile (es. copia di verifiche/test). Il docente tutor è il riferimento della famiglia e dello studente per informazioni e chiarimenti.



8) A conclusione dell'esperienza, **lo studente si impegna a fornire in tempo utile alla Segreteria della nostra scuola i programmi di studio svolti all'estero e le certificazioni necessarie al reinserimento nel corso di studi, in particolare quelle relative alle votazioni ottenute e al sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera.**

9) Per gli studenti che abbiano trascorso l'intero anno all'estero, sulla base delle materie studiate nel corso dell'esperienza, **il Consiglio di classe stabilisce le prove integrative**, che saranno svolte dallo studente al suo rientro. Tali prove non potranno prescindere, dato il loro carattere fondativo nei rispettivi corsi di studio, dall'Italiano e dalla Matematica per il Liceo Scientifico e dall'Italiano, dal Latino e dal Greco per il Liceo Classico. Le prove si svolgeranno a partire dai primi giorni di settembre.

Il C.d.c., presa visione dei risultati delle prove di accertamento, **formula una valutazione complessiva** che tenga conto, oltre che dei risultati di tali prove, anche dei risultati conseguiti all'estero nelle materie comuni ai due ordinamenti; **tale valutazione determina l'inserimento degli alunni in una delle bande di oscillazione del credito scolastico**, come previsto dalla vigente normativa.

Il Collegio dei Docenti decide di attribuire il credito massimo di fascia se l'esperienza all'estero avrà avuto la durata minima di tre mesi.

10) Per gli studenti che abbiano trascorso un trimestre (o semestre) all'estero, in base alla data del rientro sarà predisposta, come richiede la normativa, una **verifica dell'apprendimento dei contenuti essenziali**, che andrà di volta in volta concordata con lo studente.

Approvato dal Collegio dei Docenti dei Licei nella seduta del 13 giugno 2013.

Il Coordinatore Didattico
Prof. Vincenzo Sibillo